

DELIBERAZIONE 23 MAGGIO 2023
223/2023/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO AI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO SAN FILIPPO DEL MELA DI A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1251^a riunione del 23 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 269/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2021, 434/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 434/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 563/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2021/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 7 febbraio 2022, prot. Autorità 5240, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di Terna, del 10 marzo 2022, prot. Autorità 10290, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di apposite istanze avanzate da A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A), l’Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l’impianto essenziale San Filippo del Mela 220kV per un periodo pluriennale che include l’anno 2021, con la deliberazione 803/2016/R/eel, e per l’anno 2022, con la deliberazione 269/2020/R/eel;
- con la deliberazione 434/2021/R/eel, l’Autorità ha approvato una proposta di valorizzazione di uno dei combustibili dell’impianto San Filippo del Mela, il cui consumo si è reso necessario a decorrere dal 18 agosto 2021 per l’entrata in vigore di nuovi limiti emissivi;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l’altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l’individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto soggetto a regime di reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - di quanto strettamente necessario per l’attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l’impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lett. b);
 - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l’impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c);
 - delle quantità strettamente necessarie a permettere l’implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- la prima comunicazione Terna riporta l’istanza avanzata da A2A in merito al consumo specifico del combustibile oggetto della deliberazione 434/2021/R/eel, in relazione a ciascuna unità dell’impianto San Filippo del Mela, per gli anni 2021 e 2022;

- dalla seconda comunicazione Terna emerge che, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.3.7 e 77.51, lettera j), A2A, con riferimento al proprio impianto essenziale per l'anno 2022, ha presentato istanza di modifica dei parametri tecnici tipici rispetto a quanto proposto da Terna e approvato dall'Autorità con la deliberazione 563/2021/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare l'istanza, avanzata da A2A e contenuta nella prima comunicazione Terna, in merito al consumo specifico del combustibile oggetto della deliberazione 434/2021/R/eel, in relazione a ciascuna unità dell'impianto San Filippo del Mela, per gli anni 2021 e 2022, stabilendo che quanto approvato abbia efficacia:
 - ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - dal 18 agosto 2021, data di entrata in vigore dei nuovi limiti emissivi;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2022, l'istanza sui parametri tecnici tipici presentata, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.3.7 e 77.51, lettera j), con la seconda comunicazione Terna per l'impianto San Filippo del Mela, con la finalità di tenere conto delle peculiarità tecniche dell'impianto medesimo e precisando che detti parametri rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno sopra citato

DELIBERA

1. di approvare, in relazione all'impianto San Filippo del Mela, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza avanzata da A2A Energiefuture S.p.A. e riportata nella prima comunicazione Terna, in merito al consumo specifico del combustibile oggetto della deliberazione 434/2021/R/eel;
2. di approvare, nei termini e con le limitazioni indicate in premessa, le proposte e le istanze formulate da A2A Energiefuture S.p.A. per l'impianto San Filippo del Mela, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.3.7 e 77.51, lettera j);
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini